



Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 10/2023

IL SINDACO

- Considerato l'approssimarsi del periodo estivo con conseguente maggior crescita della vegetazione spontanea;
- Vista la necessità di dover adottare provvedimenti al fine di tutelare l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità in caso d'incendio;
- Accertata la necessità di provvedere in merito;
- Visto il D.P.G.R. n. 258 del 01.06.2023;
- Vista la L. R. n. 53 del 12/12/2019;
- Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 7/2014;
- Vista la Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016;
- Vista la L. R. n. 18 del 30.11.2000;
- Vista la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009);
- Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.

ORDINA

Ai proprietari ed ai possessori di terreni edificabili e non, prospicienti le vie del centro urbano, delle zone limitrofe, giardini, aiuole e cortili a provvedere con estrema urgenza e, comunque, **non oltre il 14 GIUGNO 2023** a bonificare, mediante radicale pulizia, le suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant'altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità.

- ✓ Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali sono vietate nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023 tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal primo di luglio.
- ✓ Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
- ✓ È sempre vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.
- ✓ I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o fascia protettiva



Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce

sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 05 giugno 2022.

- ✓ Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservate anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.
 - ✓ L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.
 - ✓ La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone e alle strade.
 - ✓ E' vietato bruciare foglie secche, sterpi ecc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno 5 metri.
- L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita a norma dell'art. 10 commi 5-6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000 con sanzione amministrativa da € 1.032,91 sino ad € 10.329,14;
 - Oltre alla sanzioni previste, nel caso non si ottemperi nei termini previsti dalla presente Ordinanza, si provvederà d'ufficio con relativo addebito delle spese a carico dell'inadempiente;
 - La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.
 - La Polizia Locale e tutti gli Ufficiali o Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A V V E R T E

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T. A. R. ovvero, in alternativa, entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Castrignano dei Greci, 05.06.2023



Il Sindaco
(avv. Roberto CASALUCI)

